D.D.G. n._3252___ **REPUBBLICA ITALIANA**

R E G I O N E S I C I L I A N A

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 3 aprile 2019 , dal signor xxxxxxxxxxx elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sito a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1208 del 22.2.2019, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica a condizione che il locale tecnico sia ridotto , che la cisterna interrata non venga realizzata e che in luogo della prevista copertura sia realizzato un pergolato in legno;

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità del provvedimento per contraddittorietà, illogicità ed insufficienza della motivazione, in considerazione dello stato dei luoghi e dei regimi normativi vigenti in virtù del Piano paesaggistico delle Isole Eolie.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina,inviate con nota prot. n. 2820 dell'8 maggio 2019;

CONSIDERATO che il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone RIO tra le attività compatibili "il recupero edilizio

senza ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti";

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere parzialmente accogliere il ricorso gerarchico presentato dal signor dal signor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1208 del 22.2.2019, con cui è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica a condizione che il locale tecnico sia ridotto , che la cisterna interrata non venga realizzata e che in luogo della prevista copertura sia realizzato un pergolato in legno.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è parzialmente accolto il ricorso, presentato dal signor dal signor xxxxxxxxxxxxxx elettivamente domiciliato per il presente ricorso presso lo studio del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sito a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 1208 del 22.2.2019, nella parte in cui è stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica a condizione che non venga realizzata la cisterna interrata.

Art. 2) In conformità a quanto sopra espresso, è annullato il provvedimento prot. n. 1208 del 22.2.2019 reso dalla Soprintendenza per i beni culturali di Messina , nella parte in cui non consente la realizzazione della cisterna interrata**.**

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.3) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 18 luglio 2019

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to